

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta dell'11 maggio 2004)

Visto l'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo n.479 del 30 giugno 1994, circa la competenza ad approvare il proprio Regolamento interno;

Visto l'art.17, comma 23, della Legge n.127 del 15.5.1997, che modifica il citato art 3, comma 4, del Decreto Legislativo n.479/94 e attribuisce al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il potere di autoregolamentazione;

Considerato che tale previsione è stata successivamente rafforzata dall'art.57, lettera g), della Legge 144/99, con il quale esplicitamente si prevede una distinzione e separazione degli apparati serventi dell'Organo di Indirizzo e Vigilanza da quelli dell'Organo di gestione;

Visto il Regolamento sull'Organizzazione e Funzionamento dell'INPS, di cui al D.P.R. n 366/97;

Visto il Decreto Legislativo n.286 del 30 luglio 1999, che detta nuove disposizioni in materia di controlli interni;

Considerato che in data 2 dicembre 2003 è stato insediato il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

Considerato, altresì, che con deliberazione del CIV n. 17 del 17 dicembre 2003 sono state costituite quattro Commissioni istruttorie permanenti che hanno già iniziato i propri lavori;

Viste le motivazioni contenute nella relazione di accompagnamento predisposta dalla Commissione Istituzionale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione,

D E L I B E R A

è approvato il Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, quale risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà inviata ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della legge n.88 del 9.3.1989.

Visto:
IL SEGRETARIO
(L. Neroni)

Visto:
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

I.N.P.S.
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Commissione Istituzionale

Oggetto: Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza.

Il quadro legislativo di riferimento al quale si ispira ed informa il sistema di governo duale degli Enti di Previdenza ed Assistenza non ha subito in questi ultimi anni alcun cambiamento, pertanto le norme che disciplinano il modello ordinamentale degli Enti fa capo al D.lgs n.479/94, alla Legge n.127/97, ma anche alla Legge n.88/89 che per le parti non espressamente abrogate o per quelle non in contrasto con le più recenti disposizioni di legge continua ad esplicare i suoi effetti.

Con l'inizio della terza consiliatura dell'Organo di Indirizzo e Vigilanza possiamo dire che il sistema è entrato in una fase di "maturità" che proprio sull'esperienza sin qui fatta dai due precedenti Organi di Indirizzo e Vigilanza ha evidenziato la necessità di redigere un nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Organo.

Le modifiche apportate non incidono sui contenuti di fondo del precedente Regolamento, ma tendono a dare una più puntuale ed organica enumerazione delle regole in esso contenute, puntualizzando alcuni aspetti che potevano sembrare non ben delineati.

I contenuti di tutti gli articoli che compongono il vecchio Regolamento sono stati approfonditi ed analizzati con sistematicità al punto che quasi la totalità degli stessi risulta rivisitata.

Oltre a modifiche legate alla sequenza dell'articolato, ed alla terminologia più aggiornata, si è provveduto ad accorpate sotto un unico Capo le norme riguardanti le funzioni di indirizzo e vigilanza, ritenendo poco significativo la separazione di una funzione dall'altra. In conseguenza di ciò i Capi del titolo I sono diminuiti di uno (VII in tutto).

Al Capo V l'articolo 20 intitolato "Rapporti con gli Organismi Territoriali" (ex articolo 21) così come riscritto sembra rispondere più compiutamente alle esigenze di tutti gli Organi interessati dalle disposizioni dell'articolato.

Totalmente modificato risulta l'articolo riguardante le funzioni di Segretario (art.30 attuale) in considerazione del fatto che la disposizione precedente era stata totalmente disattesa e comunque anche per il futuro appariva di difficile attuazione.

Altre modifiche hanno riguardato la diversa sequenza degli argomenti di uno stesso capo che ha comportato una diversa attribuzione numerica.

Roma, 11 maggio 2004

**ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**REGOLAMENTO GENERALE DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

INDICE

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| Premessa | | pag. 5 |
| Titolo I | Principi di autoregolamentazione della organizzazione interna, delle strutture e delle modalità di esercizio delle funzioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza | |
| Capo I | Norme preliminari | pag. 6 |
| | Art. 1 - Finalità generali del Regolamento | |
| | “ 2 - Finalità rispetto alle componenti del Consiglio | |
| | “ 3 - Struttura di supporto | |
| Capo II | Esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza | pag. 8 |
| | Art. 4 - Funzione di indirizzo | |
| | ” 5 - Piani pluriennali | |
| | “ 6 - Linee per il bilancio preventivo | |
| | “ 7 - Funzione di vigilanza | |
| | “ 8 - Direttive specifiche | |
| | “ 9 - Dati ed elementi per la vigilanza | |
| | “10 - Esercizio delle funzioni del Consiglio | |
| | “ 11 - Non ottemperanza agli indirizzi | |
| Capo III | Elezione e funzioni del Presidente | pag. 11 |
| | Art. 12 - Elezione | |
| | “ 13 - Compiti | |
| | “ 14 - Funzioni vicarie | |
| Capo IV | Approvazione dei bilanci | pag. 12 |
| | Art.15 - Indicazioni per la predisposizione del bilancio | |
| | “ 16 - Approvazione dei bilanci | |
| | “ 17 - Variazioni di bilancio | |

Capo V Rapporti interni ed esterni **pag. 13**

- Art.18 - Rapporti con altri organi
- “ 19 - Rapporti con le Parti Sociali
- “ 20 - Rapporti con gli Organismi territoriali
- “ 21 - Sinergie con altri Consigli di Indirizzo e Vigilanza
- “ 22 - Rapporti con le Istituzioni

Capo VI Commissioni permanenti e temporanee **pag. 15**

- Art.23 - Articolazioni del Consiglio
- “ 24 - Funzioni e compiti
- “ 25 - Composizione
- “ 26 - Coordinatori
- “ 27 - Comitato di Coordinamento

Capo VII Struttura di supporto **pag. 17**

- Art.28 - Struttura Tecnico-Amministrativa
- “ 29 - Compiti e funzioni
- “ 30 - Funzioni di Segretario
- “ 31 - Fabbisogno ed assetto della Struttura
- “ 32 - Risorse finanziarie

Titolo II **Riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza**

Capo I Norme preliminari **pag. 19**

- Art.33 - Riunioni
- “ 34 - Presidenza
- “ 35 - Partecipazione alle sedute
- “ 36 - Assenze
- “ 37 - Interpellanze e chiarimenti

Capo II Avviso di convocazione e documentazione **pag. 21**

- Art.38 - Sede della convocazione
- “ 39 - Modalità di convocazione
- “ 40 - Ordine del Giorno
- “ 41 - Documentazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno

Capo III Riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e pag. 23

Art.42 - Validità delle sedute

Capo IV Discussione pag. 24

Art.43 - Discussione

“ 44 - Inversione dell'ordine di trattazione

Capo V Votazione pag. 25

Art.45 - Validità delle deliberazioni

“ 46 - Metodo di votazione

“ 47 - Scrutinio segreto

“ 48 - Votazione degli emendamenti

“ 49 - Riserve di legittimità sulle
deliberazioni

“ 50 - Incompatibilità

Capo VI Processo verbale pag. 27

Art.51 - Stesura del verbale

“ 52 - Approvazione del verbale

Titolo III Funzionamento delle Commissioni pag. 29

Art.53 - Compiti del Coordinatore

“ 54 - Modalità di convocazione

“ 55 - Partecipazione ai lavori delle
Commissioni

“ 56 - Validità della Commissione

“ 57 - Ordine degli interventi

“ 58 - Illustrazione al Consiglio

“ 59 - Processo verbale

“ 60 - Partecipazione del Presidente

Art.61 - Disposizione finale pag. 31

PREMESSA

Il Decreto legislativo n.479/94 ha introdotto nell'assetto di governo degli Enti pubblici di previdenza e assistenza, il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo da un lato e funzioni amministrative e di gestione dall'altro.

Tutto ciò, in attuazione dei criteri della delega di cui all'art.1, comma 33 della Legge n.537/93 in ottemperanza e coerenza con i principi fondamentali del riordino della Pubblica Amministrazione di cui al Decreto legislativo n.29/93.

Il quadro ordinamentale, delineato dal Decreto legislativo n.479/94 e successivamente integrato dall'art.17, comma 23, della Legge n.127/97, prevede la costituzione ai vertici dell'Istituto, di un organo denominato Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che assicura la rappresentanza delle Parti Sociali e insieme agli altri Organi previsti dalla legge completa l'assetto previsto dalle norme per il governo dell'Istituto.

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la legge affida funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, distinte dalle funzioni amministrative e di gestione affidate ad altri organi dell'Istituto.

Tale modello ordinamentale, configurato come "sistema di governo duale", si è andato ad innestare su un contesto di norme, previste dalla Legge 9 marzo 1989 n.88, che disciplinava l'assetto, la composizione e le funzioni di tutti gli Organi dell'INPS, compresi i Comitati regionali e provinciali, che la suddetta legge contemplava espressamente come organi dell'Istituto.

Ciò premesso, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, avuto riguardo all'esperienza maturata nel corso delle due precedenti consiliazioni, ritiene, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto legislativo n. 479/94, così come modificato e integrato dall'art. 17, comma 23, della legge n. 127/97, di apportare alcune modifiche al proprio Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento.

Titolo I

PRINCIPI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNA, DELLE STRUTTURE E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Capo I

Norme preliminari

Art. 1

Finalità generali del Regolamento

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS esercita la propria funzione, in conformità alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento alla Legge delega n. 537/93, all'art. 3, comma 4, Decreto legislativo n. 479/94 e all'art. 17, comma 23, Legge n. 127/97, al D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997, all'art. 41 Legge Finanziaria 1998, nonché alla direttiva impartita dal Ministro del Lavoro con lettera n. 79034/E/5 del 13 dicembre 2000.

Art. 2

Finalità rispetto alle componenti del Consiglio

Il presente Regolamento disciplina:

- le funzioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e delle sue articolazioni;
- le funzioni del Presidente e del Vice Presidente;
- le funzioni ed il funzionamento delle Commissioni, nonché le riunioni del Comitato di Coordinamento, al fine di migliorare la funzionalità del Consiglio stesso.

Art. 3

Struttura di supporto

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al fine di rendere efficace la propria attività, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si avvale in via continuativa, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni in materia di indirizzo e vigilanza, di una Struttura Tecnico-Amministrativa a responsabilità dirigenziale generale.

A tale Struttura sono affidate funzioni di assistenza e supporto al Presidente, al Consiglio ed alle sue articolazioni.

In ottemperanza del principio di autorganizzazione la definizione della Struttura Tecnico-Amministrativa e le professionalità necessarie saranno deliberate, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, in coerenza con il fabbisogno individuato in relazione agli obiettivi strategici definiti e alle proprie

esigenze operative e tenendo conto degli indirizzi gestionali dell'Istituto.

A tal fine, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:

- a) si avvale delle competenze presenti nelle strutture e nelle direzioni centrali della Direzione Generale dell'Istituto, per gli approfondimenti necessari nelle materie di rispettiva competenza ed in particolare delle strutture per la pianificazione e la formazione dei bilanci;
- b) si avvale altresì, in particolare per l'esercizio dell'attività di vigilanza, anche dell'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico, come previsto dall'art. 17, comma 23, Legge n. 127/97 e secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo n° 286 del 30 luglio 1999;
- c) si avvale, ove necessario, dell'apporto di professionalità esterne di altissimo profilo laddove queste professionalità non siano reperibili all'interno o comunque quando sia opportuno avvalersi di un parere esterno.

Capo II

Esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza

Art. 4

Funzione di indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza svolge la funzione di indirizzo strategico dell'Istituto, nell'ambito della politica economica nazionale e nel rispetto della normativa vigente.

Essa consiste nella programmazione generale delle attività dell'Istituto, nell'emanazione di direttive generali con le quali conseguire gli obiettivi indicati, nella determinazione degli obiettivi strategici pluriennali e delle rispettive priorità, nell'individuazione delle linee di indirizzo per la pianificazione annuale.

A tal fine il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di norma entro sei mesi dal suo insediamento, predispone ed approva il documento programmatico generale con cui fissa gli obiettivi da raggiungere nel quadriennio in relazione ai vincoli della politica economica nazionale ed alle risorse disponibili per realizzarli.

Sulla base di tale documento programmatico generale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza fissa gli obiettivi strategici pluriennali ed indica le priorità, i tempi, le finalità e gli indirizzi generali per le politiche di bilancio dell'Istituto, su cui sarà basata la successiva fase di predisposizione, da parte degli organi deputati, dei relativi piani e dei documenti contabili.

Art. 5

Piani pluriennali

I piani pluriennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione, così come i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, sono approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Nei casi di non concordanza con il Consiglio di Amministrazione sui contenuti dei piani pluriennali e sui criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza rinvia tali atti al Consiglio di Amministrazione medesimo motivando il dissenso.

Per i casi di non ottemperanza agli indirizzi ed alle direttive del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, si rinvia a quanto disposto dal successivo articolo 11.

Art. 6

Linee per il bilancio preventivo

In sede di verifica e di aggiornamento annuale degli obiettivi strategici pluriennali il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza emana contestualmente le linee di indirizzo che presiederanno alla elaborazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Funzione di vigilanza

L'attività di vigilanza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è finalizzata ad accertare la rispondenza dell'attività dell'Istituto alla attuazione dei suoi compiti istituzionali e al soddisfacimento dei diritti degli assicurati, dei pensionati e delle aziende in termini di tempestività e qualità dei servizi resi.

E' sostanzialmente una funzione di controllo generale sulla gestione, diretta principalmente ad accertare:

- l'effettiva applicazione degli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza da parte degli organi di gestione dell'Istituto;
- il raggiungimento degli obiettivi strategici pluriennali;
- la corretta ed economica gestione delle risorse utilizzate;
- la puntuale, uniforme e trasparente applicazione delle normative.

Art. 8

Direttive specifiche

Nei casi in cui l'attività dell'Istituto si discosti dagli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza o non risultino raggiunti gli obiettivi previsti nei piani pluriennali ovvero il perseguimento degli obiettivi stessi venga attuato con una non corretta e/o economica gestione delle risorse, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza emana specifiche direttive finalizzate a correggere e riequilibrare le discordanze rilevate.

Art. 9

Dati ed elementi per la vigilanza

Per svolgere la propria funzione di vigilanza, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, anche avvalendosi del rapporto con i Comitati periferici secondo quanto previsto dal successivo articolo 20, acquisisce i dati e gli elementi necessari riguardanti la complessiva attività dell'Istituto.

Inoltre possono essere acquisiti anche suggerimenti e valutazioni provenienti dalle istituzioni, organizzazioni e associazioni rappresentative del lavoro e della produzione, o da parte degli utenti in ordine ai servizi prestati.

Art. 10

Esercizio delle funzioni del Consiglio

Le funzioni di indirizzo e vigilanza si esercitano attraverso:

- l'attività del Consiglio sia direttamente che avvalendosi delle professionalità di cui all'art. 28, nonché di eventuali apporti esterni, altamente specializzati, deliberati

di volta in volta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, laddove queste professionalità non siano reperibili all'interno dell'Istituto o comunque quando sia opportuno avvalersi di un parere esterno;

- l'acquisizione e il conseguente esame delle valutazioni del Collegio dei Sindaci, del Magistrato della Corte dei Conti sugli atti emessi dagli Organi dell'Istituto;
- l'esame delle problematiche evidenziate dai Comitati regionali e provinciali;
- le risultanze dell'attività dell'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 23, Legge n. 127/97, ed in base alle disposizioni del Decreto legislativo n° 286 del 30 luglio 1999;
- le relazioni trimestrali del Consiglio di Amministrazione sull'andamento di cassa e del processo produttivo;
- le relazioni specifiche su particolari tematiche richieste al Consiglio di Amministrazione;
- le informative del Direttore Generale, anche su richiesta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Art. 11

Non ottemperanza agli indirizzi

La non ottemperanza agli indirizzi ed alle direttive del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza da parte di altri Organi viene evidenziata e segnalata al Presidente dell'Istituto e opportunamente valutata anche ai fini della eventuale segnalazione agli Organi Istituzionali governativi e parlamentari, nonché alla Corte dei Conti.

Le decisioni assunte dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nell'esercizio della funzione di vigilanza, devono essere allegate alla relazione annuale presentata alla Commissione Parlamentare di Controllo prevista dall'art. 56 della Legge n.88/89.

Capo III

Elezione e funzioni del Presidente

Art. 12

Elezione

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nella sua prima seduta, sotto la presidenza del Ministro del Lavoro, di suo delegato o, in assenza, del consigliere anziano, elegge il Presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti a norma dell'art. 3, comma 4, Decreto legislativo n. 479/94 e dell'art. 17, comma 23, Legge n. 127/97. L'elezione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Le votazioni sono ripetute, anche in giorni diversi, fino a quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza.

Art. 13

Compiti

Il Presidente presiede il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza secondo quanto stabilito al successivo Titolo II, Capo I, art. 34. Promuove inoltre le iniziative necessarie ad assicurare il funzionamento del Consiglio medesimo, assicura la trasmissione delle deliberazioni e degli ordini del giorno adottati agli altri organi dell'Istituto, agli organi costituzionali e agli altri soggetti esterni, rappresenta il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza all'interno ed all'esterno dell'Istituto.

Art. 14

Funzioni vicarie

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza avvalendosi del potere di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 17, comma 23, Legge n. 127/97 e dell'art. 4, comma 3, DPR n. 366 del 24 settembre 1997, su proposta del Presidente elegge tra i suoi componenti quello delegato a sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, che assume la qualifica di Vice Presidente.

L'elezione, a scrutinio segreto, è deliberata a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Capo IV

Approvazione dei bilanci

Art. 15

Indicazioni per la predisposizione del bilancio

In tempi utili per consentire la predisposizione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza formula indicazioni di priorità in conformità ai piani pluriennali ed ai criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, precedentemente approvati, ed emana apposita direttiva di carattere generale.

Art. 16

Approvazione dei bilanci

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Decreto legislativo n. 479/94, come modificato e integrato dall'art. 17, comma 23 Legge n. 127/97, valuta e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto, entro 60 giorni dalla trasmissione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza emana preventivamente apposita direttiva di carattere generale.

Art. 17

Variazioni di bilancio

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approva le variazioni del bilancio preventivo predisposte dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla data di trasmissione.

Capo V

Rapporti interni ed esterni

Art. 18

Rapporti con altri Organi

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza promuove, ogni volta che lo ritenga utile e/o necessario, incontri con i diversi Organi dell'Istituto.

Art. 19

Rapporti con le Parti Sociali

In occasione di problematiche di forte impatto sociale, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può organizzare momenti di confronto con le Parti Sociali e le loro articolazioni presenti nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i Patronati legalmente riconosciuti, i Comitati periferici e le Organizzazioni sindacali interne all'Istituto.

Art. 20

Rapporti con gli Organismi territoriali

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, considerata la composizione e la rappresentatività dei Comitati regionali e provinciali, compete il governo, condiviso con gli Organi gestionali dell'Istituto, dei rapporti con i suddetti Organismi.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, quindi, instaura e mantiene rapporti con i Comitati periferici per le materie di propria competenza.

In relazione a ciò, ai fini del miglior funzionamento dell'Istituto e nel rispetto delle prerogative di ciascun Organo, struttura e livello di responsabilità, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può incaricare i Comitati periferici di svolgere specifici compiti di approfondimento e di studio su particolari problemi emersi a livello territoriale. I Comitati periferici dovranno riferire al riguardo e trasmettere altresì, almeno una volta all'anno, al Consiglio stesso relazioni riassuntive della loro attività.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per attivare forme di collaborazione e di coinvolgimento dei Comitati periferici, provvede in particolare a:

- inviare tempestivamente ogni delibera e ordine del giorno accompagnandoli, laddove necessario, con un dettagliato quadro informativo, che agevoli la corretta interpretazione della stessa decisione;
- consultare i Presidenti e Vice Presidenti dei Comitati periferici sulle principali linee di indirizzo che il Consiglio intende fornire agli Organi di gestione;
- programmare incontri periodici con i Comitati regionali su argomenti specifici o su temi generali di particolare rilievo all'ordine dei lavori del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Art. 21

Sinergie con altri Consigli di Indirizzo e Vigilanza

Al fine di coordinare l'applicazione normativa per le materie di comune interesse e nell'obiettivo di ricercare e favorire sinergie, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può organizzare momenti di confronto con i Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli altri Istituti, di cui al Decreto legislativo n. 479/94.

Art. 22

Rapporti con le Istituzioni

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, in qualità di organo politico nel modello ordinamentale previsto dal Decreto legislativo n° 479/94, come modificato e integrato dalla Legge n. 127/97, in ogni momento può decidere di rivolgersi alle Istituzioni, per informare della propria attività e delle proprie decisioni, per sollecitare interventi istituzionali dovuti, per avanzare suggerimenti e proposte finalizzate ad un miglioramento del funzionamento dell'Istituto.

Capo VI

Commissioni permanenti e temporanee

Art. 23

Articolazioni del Consiglio

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza allo scopo di rendere più efficiente ed efficace il proprio lavoro si articola in Commissioni permanenti e temporanee, di cui stabilisce, su proposta del Presidente, il numero con propria deliberazione.

Art. 24

Funzioni e compiti

Alle Commissioni permanenti e temporanee vengono affidati compiti di conoscenza ed approfondimento, di istruttoria e di proposta delle diverse tematiche, individuate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Esse relazionano al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza a conclusione dei propri lavori o ogni qualvolta lo ritengano utile.

Art. 25

Composizione

La composizione delle Commissioni viene deliberata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, su proposta nominativa del Presidente, in modo da garantire la presenza paritetica sia di Consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti sia di Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

Per ogni Consigliere è previsto un componente supplente, appartenente alla stessa area di rappresentanza (lavoratori dipendenti, datoriale/lavoratori autonomi). I supplenti possono partecipare a tutte le riunioni. In caso di sostituzione effettiva del componente assente, ne acquisiscono tutti i diritti.

Art. 26

Coordinatori

Nel corso di apposita riunione, convocata dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, su proposta del Presidente medesimo, sono eletti a maggioranza dei presenti i Coordinatori delle Commissioni, che provvederanno a convocare e presiedere le relative riunioni.

Art. 27

Comitato di Coordinamento

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Vice Presidente ed i Coordinatori delle Commissioni permanenti costituiscono il Comitato di Coordinamento. Alle riunioni del Comitato di Coordinamento partecipa il Responsabile della Struttura Tecnico-Amministrativa.

Il Comitato di Coordinamento svolge funzioni consultive sulle materie e gli argomenti che, di volta in volta, il Presidente riterrà di sottoporre.

L'attività del Comitato di Coordinamento è equiparata a quella delle Commissioni permanenti.

Capo VII

Struttura di supporto

Art. 28

Struttura Tecnico-Amministrativa

Il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza, per favorire il più efficace esercizio delle proprie funzioni, si avvale di un'apposita Struttura di supporto a responsabilità dirigenziale di massimo livello, così come prevista e denominata dall'Ordinamento dei servizi.

Art. 29

Compiti e funzioni

La Struttura Tecnico-Amministrativa del Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

- a) assistenza professionale e supporto tecnico al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ed alle sue articolazioni, per consentire un esercizio efficace delle proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza;
- b) predisposizione di documenti di analisi, elaborazione, studio, comparazione, anche sulla base:
 - dei documenti elaborati dalla Tecnostruttura;
 - dei dati e delle informazioni che saranno forniti dalle strutture centrali e periferiche dell'Ente, previa richiesta al Direttore Generale;
 - dei dati e di altri elementi conoscitivi forniti o richiesti all'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico;
- c) gestione, a livello di impegno di spesa, fermi restando i successivi adempimenti a carico delle strutture contabili dell'Ente, del budget di spesa riservato al Consiglio, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio medesimo, su proposta del Presidente;
- d) attività preparatorie, preliminari, contestuali e successive alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza;
- e) attività di supporto allo svolgimento dei compiti istituzionali della Struttura.

Art. 30

Funzioni di Segretario

Alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore della "Segreteria Tecnica del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Collegiali", ovvero chi lo sostituisce.

A tal fine il Direttore, coadiuvato da uno o più funzionari della propria Struttura,

sovrintende a tutte le attività relative sia allo svolgimento delle adunanze sia alla verbalizzazione e resocontazione grafico-fonica delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Art. 31

Fabbisogno ed assetto della Struttura

Il fabbisogno ed il livello delle risorse umane, nonché l'assetto della Struttura Tecnico-Amministrativa, vengono deliberati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, su proposta del Presidente.

Il Responsabile della Struttura Tecnico-Amministrativa, avvalendosi della stessa, supporta sul piano professionale e tecnico il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e le sue articolazioni ed è garante della funzionalità complessiva della Struttura medesima.

Egli risponde direttamente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nella persona del suo Presidente, per tutti gli aspetti riferibili all'esercizio delle funzioni della Struttura Tecnico-Amministrativa.

Il personale della Struttura Tecnico-Amministrativa dipende funzionalmente ed organizzativamente dal Responsabile della Struttura stessa.

Art. 32

Risorse finanziarie

In attuazione del principio di autoregolamentazione affermato dall'art. 17, comma 23, Legge n° 127/97 ed al fine di garantire al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza la necessaria autonomia operativa, sono determinati appositi capitoli o voci di spesa nel bilancio preventivo. Ferme restando l'unicità e l'integrità del bilancio saranno previste risorse necessarie a finanziare le attività del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza connesse alle finalità istituzionali.

Ogni anno, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza provvederà a redigere ed a comunicare in tempo utile agli Organi di gestione il proprio piano di attività e le relative previsioni di spesa, tenendo conto delle esigenze di programmazione, razionalizzazione e coordinamento delle diverse iniziative, locali e nazionali, promosse dagli Organi e dalle Strutture dell'Istituto, anche ai fini di un più efficiente impiego delle risorse e di una miglior efficacia delle iniziative.

Rimangono comprese nelle previsioni di spesa generali dell'Istituto le risorse destinate ai costi di funzionamento dell'Organo e delle sue articolazioni, ai costi del personale, dei locali e dei beni strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nonché le risorse necessarie per un accrescimento delle conoscenze da parte dei Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei Comitati periferici, finalizzato al più efficace svolgimento dei ruoli ad essi assegnati dalla vigente normativa.

Le relative determinazioni per l'impegno di spesa sono assunte dal Dirigente responsabile e gestite, per gli adempimenti successivi, dalle strutture contabili dell'Istituto.

Titolo II

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Capo I

Norme preliminari

Art. 33

Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sono disciplinate dal presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 34

Presidenza

Il Presidente, eletto ai sensi del presente Regolamento, convoca e presiede il Consiglio, determina gli argomenti da sottoporre al suo esame, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito, dichiara sciolta la riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, eletto ai sensi del presente Regolamento.

Nell'eventualità che il Presidente ed il Vice Presidente non possano presiedere una seduta del Consiglio, già regolarmente convocata, le loro funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano.

Art. 35

Partecipazione alle sedute

Il Collegio dei Sindaci e il Magistrato della Corte dei Conti, delegato al controllo, assistono di diritto alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare il Presidente dell'Istituto e il Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, commi 3 e 6, del citato Decreto legislativo n. 479/94.

Inoltre, alle sedute del Consiglio, assiste il Responsabile della Struttura Tecnico-Amministrativa del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nonché, previo consenso del Presidente, i Dirigenti e i Funzionari della Struttura stessa la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente, anche su richiesta di singoli Consiglieri, può segnalare al Direttore Generale l'opportunità che, su specifiche questioni all'ordine del giorno, intervengano chiarimenti e informative ulteriori da parte di Dirigenti o Coordinatori dei rami professionali.

Il Direttore Generale, per specifiche questioni all'ordine del giorno, che richiedano chiarimenti e informative ulteriori, può farsi assistere da Dirigenti o Coordinatori dei rami professionali o loro sostituti, i quali partecipano alle riunioni del Consiglio, lasciando la seduta dopo l'informativa al Consiglio stesso.

In casi particolari possono essere invitati consulenti esterni ai quali, su proposta del Presidente, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, a maggioranza dei presenti, abbia conferito incarico specifico. Anche in tal caso la partecipazione ai lavori del Consiglio sarà limitata al momento esclusivo della informativa.

In via eccezionale, per argomenti di particolare delicatezza ovvero per questioni che coinvolgono l'onorabilità delle persone, il Consiglio può stabilire che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, del Collegio Sindacale, al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, al Presidente ed al Direttore Generale.

In tali casi, le funzioni di segreteria sono esercitate dal più giovane di età tra i componenti del Consiglio presenti, il quale provvede alla stesura del processo verbale. A tal fine, il Presidente può disporre che la discussione sia registrata; i relativi supporti magnetici sono conservati con le modalità indicate nel successivo art. 52.

Il processo verbale della riunione riservata è letto e approvato in una successiva riunione riservata.

Art. 36

Assenze

I componenti del Consiglio, che non possono prendere parte ad una riunione ne informano preventivamente la segreteria almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore.

Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, dà comunicazione delle assenze giustificate.

Art. 37

Interpellanze e chiarimenti

I singoli Consiglieri possono rivolgere interpellanze ed avanzare richieste di chiarimento al Presidente, il quale è tenuto a fornire risposta non oltre i 15 giorni

dalla data dell'interpellanza o della richiesta di chiarimento.

Il Presidente ne informerà il Consiglio qualora l'interpellante o il richiedente si sia esplicitamente espresso in tal senso.

Capo II

Avviso di convocazione e documentazione

Art. 38

Sede della convocazione

Il Consiglio si intende convocato, salvo casi eccezionali, adeguatamente ed esplicitamente motivati, presso la Sede Centrale dell'Istituto in Roma.

Art. 39

Modalità di convocazione

La convocazione deve essere fatta con avviso scritto, inviato ai componenti, al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Sindaci, ivi compresi gli eventuali supplenti.

La convocazione deve essere inviata al Presidente dell'Istituto e al Direttore Generale.

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti non meno di cinque giorni prima delle riunioni e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima. Gli avvisi devono essere spediti a mezzo di raccomandata manuale, o recapito con avviso di ricevimento, o altri mezzi equipollenti. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, su valutazione del Presidente, gli avvisi di convocazione devono essere diramati con telegramma o fax contenenti la sommaria indicazione degli argomenti da trattare.

E' equipollente all'avviso di convocazione l'indicazione verbalizzata relativa alla data della successiva riunione e degli argomenti da trattare, fatta in seduta dal Presidente. In ogni caso tutti i Consiglieri devono essere convocati con le modalità di cui ai precedenti commi.

Inoltre per i Consiglieri che ne facciano espressa richiesta, la convocazione può avvenire in maniera equipollente e sostitutiva a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato.

Art. 40

Ordine del Giorno

Restano iscritti all'Ordine del Giorno tutti gli argomenti non definiti nelle sedute precedenti e non si può deliberare su questioni che non siano all'Ordine del Giorno.

In casi eccezionali ed urgenti, di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'Ordine del Giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della riunione e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza dei Consiglieri presenti.

La eventuale conseguente deliberazione potrà essere presa nella prima seduta utile, a meno che, in aula, vi sia la presenza di tutti i componenti e tutti accolgano la richiesta di cui al comma precedente.

Sugli argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno oggetto di relazione informativa non si può deliberare nella riunione in cui tali argomenti sono inseriti; il Consiglio stabilisce se si debba aprire la discussione nella stessa o in altra riunione.

Singoli Consiglieri possono proporre al Presidente argomenti da inserire all'Ordine del Giorno per le successive riunioni; il Presidente ha facoltà di accogliere la richiesta oppure di far esprimere su di essa il Consiglio medesimo.

Qualora almeno un quinto dei Consiglieri, con preavviso di almeno cinque giorni, faccia richiesta che vengano messi all'Ordine del Giorno argomenti rientranti nella competenza del Consiglio medesimo, questi dovranno essere discussi nella prima seduta utile.

Art.41

Documentazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno

Le relazioni sugli argomenti da trattare debbono essere trasmesse, di norma, con l'avviso di convocazione o, quando ciò non sia possibile, non appena la documentazione sia predisposta. Le relazioni relative agli argomenti aggiunti, di cui al precedente art. 40, nonché quelle relative alle convocazioni di urgenza esplicitamente motivate, di cui al precedente art. 39, possono essere distribuite anche all'inizio della riunione, ove non ne sia stato possibile il preventivo invio, eventualmente prevedendo in tal caso la lettura durante la seduta ovvero una sospensione della discussione che consenta di esaminare la documentazione stessa.

Per argomenti di particolare riservatezza, il Presidente può disporre la distribuzione della documentazione all'inizio, ovvero in corso di riunione, nonché il ritiro della stessa al termine della relativa discussione. E' altresì ammesso, in via del tutto eccezionale, riferire verbalmente.

Capo III

Riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Art. 42

Validità delle sedute

Per la validità delle riunioni occorre verificare la presenza in sala consiliare della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

La mancata regolarità delle convocazioni è sanata dalla presenza in aula di tutti i componenti il Consiglio.

Il numero dei presenti viene accertato mediante firma sul foglio presenze, che viene ritirato trascorsi trenta minuti dall'inizio della riunione. Nel caso che un Consigliere si presenti in sala riunioni dopo l'avvenuto ritiro del foglio presenze, può apporre la propria firma sul foglio medesimo, previa richiesta al Presidente e assenso del medesimo.

Se nel giorno stabilito per la riunione all'ora prefissata non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, trascorsi inutilmente trenta minuti, proclama deserta la riunione e la rinvia ad altro giorno.

La verifica del numero legale può essere effettuata in qualunque momento della riunione, anche su richiesta di un solo Consigliere, fermo restando il diritto di richiedere tale verifica anche da parte di uno dei componenti del Collegio dei Sindaci e del Magistrato delegato al controllo.

Qualora la riunione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, ne è redatto un verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti giustificati e l'ora in cui è proclamata deserta la riunione.

Capo IV

Discussione

Art. 43

Discussione

Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione in base all'ordine delle richieste.

Ha diritto di precedenza in ogni caso la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l'intervento in corso.

Di norma, ciascun intervento non può superare i cinque minuti e ogni Consigliere, in assenza di nuovi elementi emersi nella discussione, interviene una sola volta per ogni argomento. In occasione della discussione di argomenti di particolare complessità, il Presidente ha facoltà di stabilire un diverso limite massimo della durata di ciascun intervento.

Art. 44

Inversione dell'ordine di trattazione

L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno può essere decisa dal Consiglio qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia richiesta all'inizio della riunione e questa sia accolta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Presidente può proporre, all'inizio della riunione, lo stralcio dall'Ordine del Giorno di uno o più argomenti, informando delle ragioni il Consiglio, il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo V

Votazione

Art. 45

Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni è necessario che sia previamente accertata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

La deliberazione è assunta validamente qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.

A tal fine non sono computati i Consiglieri che escono dalla sala riunione prima della votazione.

Quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza, tenendo conto di tutti i partecipanti al voto, il provvedimento proposto è respinto.

In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni prevale il voto del Presidente.

Art. 46

Metodo di votazione

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

Il Presidente può peraltro disporre che le votazioni avvengano per appello nominale.

Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda, prima dell'inizio della votazione stessa, un terzo dei Consiglieri presenti.

Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione, prima dell'inizio della votazione.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesta anche da uno solo dei Consiglieri presenti, prima della comunicazione dell'esito delle votazioni.

Art. 47

Scrutinio segreto

Le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto nel caso previsto da disposizioni particolari di legge o di regolamento, oppure su proposta del Presidente, o di almeno un quarto dei Consiglieri presenti.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, tra i componenti del Consiglio.

Il Presidente, ove accerti irregolarità, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo.

Art. 48

Votazione degli emendamenti

La votazione si fa prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema del provvedimento proposto.

Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento sono ammissibili ove siano sostitutivi di quello principale o comunque si riferiscano direttamente al testo deliberativo. Essi vengono votati prima di quello principale.

Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate. Il Consiglio decide a maggioranza sulla richiesta.

Gli Ordini del giorno, presentati da uno o più componenti del Consiglio, non sono suscettibili di essere distinti e votati per parti o assoggettati ad emendamenti, eccetto il caso di parere favorevole del/i proponente/i.

Art. 49

Riserve di legittimità sulle deliberazioni

Il Presidente, ogni qualvolta venga informato dal Collegio dei Sindaci o dal Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, di motivata riserva di legittimità su un atto deliberativo, informa il Consiglio e sottopone la ripresa in esame della deliberazione assunta.

Art. 50

Incompatibilità

I componenti del Consiglio debbono allontanarsi dalle riunioni durante la discussione e la votazione, quando si tratti:

- a) di liti o interessi personali, (intendendosi per tali anche quelli eventualmente connessi a cariche rivestite presso altri Enti e Società, anche per interposta persona, con esclusione degli interessi di categoria di cui abbiano la rappresentanza nell'Organo);
- b) di liti o interessi dei propri parenti ed affini fino al quarto grado e del coniuge.

I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati, o comunque conosciuti sono inseriti nel processo verbale.

In deroga a quanto stabilito all'art.45, ai soli fini della validità della riunione è

considerato presente il Consigliere che si allontana per incompatibilità.

Anche il Segretario, gli altri Funzionari e tutti coloro eventualmente intervenuti alla riunione debbono allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui ai punti a) e b) del primo comma.

Capo VI

Processo verbale

Art. 51

Stesura del verbale

Il processo verbale delle riunioni del Consiglio viene redatto riportando i passi fondamentali della discussione, nonché i fatti avvenuti. Il resoconto stenografico e la registrazione fonica costituiscono mezzi per la redazione del verbale e sono conservati in archivi custoditi fino alla data di approvazione di cui al successivo art. 52.

Il processo verbale deve comunque contenere l'intestazione dell'Organo, la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, la procedura e l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti richiedano che siano espressamente riportate.

Il processo verbale è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Del processo verbale e degli atti preparatori delle deliberazioni può essere data copia all'esterno soltanto nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 52

Approvazione del verbale

Il processo verbale è sottoposto alla approvazione del Consiglio in una delle successive riunioni e comunque entro trenta giorni e si intende approvato senza votazione quando sul testo non siano formulate osservazioni di carattere sostanziale.

Il processo verbale delle riunioni riservate deve essere presentato per l'approvazione entro la successiva seduta del Consiglio nel rispetto di quanto previsto all'ultimo capoverso dell'art.35.

In sede di approvazione del processo verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne fanno oggetto.

Gli eventuali rilievi debbono limitarsi all'indicazione del tenore del voto e dei motivi del medesimo, alla conformità del verbale ai fatti avvenuti ed al significato delle parole pronunciate.

Degli eventuali chiarimenti o precisazioni, avvenuti su richiesta dei singoli Consiglieri, è dato atto nel verbale di approvazione.

Le precisazioni ed i chiarimenti richiesti, confrontati eventualmente con il supporto dei mezzi tecnici di cui al 1° comma del precedente art. 51, vengono riportati nel verbale originale, ovvero richiamati in calce al verbale stesso, che solo dopo l'approvazione diviene definitivo.

Il processo verbale, come sopra redatto e approvato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.

Il processo verbale viene altresì siglato in ogni foglio dal Segretario e viene conservato in originale in armadi di sicurezza custoditi.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 53

Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore della Commissione convoca e presiede le riunioni, accerta la validità della seduta, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, dichiara sciolta la riunione.

In caso di assenza del Coordinatore la funzione viene assunta dal Consigliere scelto all'interno della Commissione quale Vicario o, in assenza di designazione, dal Consigliere anziano.

Art. 54

Modalità di convocazione

La convocazione deve essere fatta, con avviso scritto, almeno cinque giorni prima della riunione con indicazione dell'argomento o degli argomenti da trattare.

Per i Consiglieri che ne facciano richiesta, in via sostitutiva, è possibile provvedere alla convocazione a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica preventivamente comunicato.

Può anche essere stabilito che le riunioni si tengano a calendario fisso. In tal caso la decisione deve essere comunicata formalmente a tutti i componenti assenti.

Art. 55

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

Il Coordinatore della Commissione, tramite il Responsabile della Struttura Tecnico-Amministrativa, provvede a far partecipare alla riunione della Commissione dirigenti delle Direzioni centrali o altro personale dell'Istituto quando richiesto dai componenti della Commissione o quando ritenga opportuna la loro presenza, per fornire eventuali chiarimenti e approfondimenti su argomenti di loro competenza.

Art. 56

Validità della Commissione

La riunione deve avere inizio non oltre 15 minuti dall'orario previsto nella convocazione.

Per la validità delle riunioni occorre, previo accertamento della regolarità delle convocazioni, la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione; la presenza viene certificata dalla firma sul foglio presenze tenuto dalla segreteria della

Commissione.

Il Consigliere è tenuto a dare comunicazione dell'eventuale assenza almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 57

Ordine degli interventi

I componenti che intendono intervenire nella discussione ne chiedono facoltà al Coordinatore il quale attribuisce il turno da seguire in base alle richieste ricevute.

Ha diritto di precedenza, in ogni caso, la mozione d'ordine, illustrata dal presentatore appena esaurito l'intervento in corso.

Art. 58

Illustrazione al Consiglio

Qualora si registrino in seno alla Commissione tesi diverse, tutte dovranno formare oggetto di illustrazione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza da parte del Coordinatore della Commissione o da parte del componente a ciò delegato.

Art. 59

Processo verbale

Delle riunioni viene redatto verbale sintetico che, approvato in una delle sedute successive, è firmato dal Coordinatore e dal Segretario.

Art. 60

Partecipazione del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha titolo a partecipare alle riunioni delle Commissioni permanenti e temporanee, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

I Coordinatori, anche su richiesta di uno dei Componenti, possono invitare il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza a partecipare alle riunioni delle Commissioni.

Il Presidente partecipa a tutti gli effetti ai lavori delle Commissioni.

Disposizione finale

Art.61

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e vigilanza, approvato con deliberazione n.20 del 12 ottobre 1999 e successivamente integrato con deliberazione n.25 del 19 dicembre 2000.

Entra in vigore immediatamente con l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza .